

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.**

**OGGETTO: PROSECUZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI TRE FIGURE PROFESSIONALI**

L'anno 2017 il giorno ..... del mese di ..... presso il comune di BASCHI :

**TRA**

Comune di BASCHI (Provincia di Terni) C.F. 81001350552, qui rappresentato dal Sindaco Prof. Anacleto Bernardini – C.F. BRNNLT48B04A691T, nato a Baschi il 04/02/1948, domiciliato per la carica in Baschi (TR) Piazza del Comune n. 1, il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Baschi;

**E**

..... in qualità di titolare della ditta affidataria del servizio di refezione scolastica per le mense del Comune di Baschi;

**PREMESSO**

- che questo Comune in passato ha gestito in economia il servizio di refezione scolastica preparando e somministrando i pasti presso le cucine ed i refettori ubicati nei locali della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ed asilo nido di Baschi capoluogo, della scuola dell'infanzia di Civitella del Lago e della scuola dell'infanzia e primaria di Colonia avvalendosi di personale interno (n. 3 unità) assunto con la qualifica di cuoca;
- che con il passare degli anni il numero degli utenti è andato aumentando in maniera esponenziale stante anche la scelta delle istituzioni di scolastiche di inserire il tempo pieno per tutte le classi delle tre scuole primarie;
- che negli ultimi anni, l'Amministrazione aveva sperimentato una forma di gestione mista del servizio di refezione scolastica, andando ad affidare ad operatore economico esterno la gestione del servizio limitatamente ai plessi scolastici di Civitella del Lago e Colonia, e mantenendo in gestione diretta - con l'impiego di tutto il personale dipendente (le tre unità) - il servizio relativo al plesso scolastico di Baschi capoluogo che da solo è arrivato ad oggi ad erogare una media di 150 pasti giornalieri;
- che nell'anno scolastico 2016/2017 è stata sperimentata l'esternalizzazione completa del servizio di refezione scolastica per le tre mense comunali, con l'assegnazione temporanea del personale comunale adibito a tale servizio;

**CONSIDERATO**

- che la passata gestione diretta si era rivelata sempre più difficoltosa, con progressivo aumento delle varie problematiche organizzative, mettendo a rischio in più di un'occasione anche l'erogazione del servizio;
- che la richiesta di potenziamento del servizio non consentiva più, attraverso la gestione in economia, di continuare a garantire la permanenza dei parametri di qualità che fino ad oggi hanno connotato la resa del servizio;
- che la sperimentazione effettuata nell'anno scolastico 2016/2017 ha invece evidenziato risultati indiscutibilmente positivi, sia sotto l'aspetto organizzativo che economico;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/06/2016 con la quale questa Amministrazione aveva deciso di procedere a:

1. dettare indirizzi per procedere ad appaltare, per tutti i plessi scolastici del territorio del Comune di Baschi, il servizio di refezione scolastica nel suo complesso (approvvigionamento derrate, gestione del magazzino, preparazione e somministrazione dei pasti, gestione dei locali cucina e dei locali di refezione), mediante affidamento in appalto a seguito di procedura di gara nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
2. rimettere agli organi preposti per legge alla gestione tutti gli atti conseguenti, primi tra tutti gli adempimenti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 165/2001;

**VISTA**, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 08/05/2017 con la quale veniva stabilito di proseguire con l'esternalizzazione completa del servizio di refezione scolastica, con l'assegnazione temporanea del personale dipendente al soggetto gestore, per altri due anni scolastici (2017/2018 e 2018/2019);

#### **VISTO**

- che l'esternalizzazione proposta, e già sperimentata, prevede l'obbligo per la ditta di utilizzare il personale già impiegato dall'ente in assegnazione temporanea (ai sensi del D. Lgs. 276/2003, art. 30 e Dlgs.165/2001, art. 23 bis comma 7) e cioè le tre cuoche dipendenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato con una serie di garanzie per il personale stesso;
- che il presente accordo tra l'IMPRESA APPALTATRICE e l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE redatto ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D. Lgs. 165/2001, tiene conto di un impegno lavorativo dal lunedì al venerdì, e da svolgere di norma nelle giornate lavorative previste dal calendario scolastico, salvo accordi diversi proposti dall'IMPRESA APPALTATRICE in accordo con l'Amministrazione comunale;

#### **CONSIDERATO**

- che il presente protocollo disciplina, inoltre, le funzioni e le modalità di inserimento del personale presso l'Azienda ed in particolare prevede l'impiego delle lavoratrici nei servizi oggetto dell'appalto;
- che il Comune assegnante rimane responsabile nei confronti delle proprie dipendenti assegnate, sia per quanto riguarda il trattamento economico e normativo sia per quello contributivo;
- che le lavoratrici continueranno a percepire dal Comune la stessa retribuzione percepita antecedentemente all'appalto;

#### **PRESO ATTO**

- che la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra menzionata, allo scopo di contemperare le richieste sindacali di salvaguardare il rapporto di lavoro presso l'ente del personale assunto a tempo indeterminato, con le esigenze dell'ente di continuità ed efficientamento dei servizi e rigoroso rispetto della legge (cfr. articolo 6 bis del D. Lgs. 165/2001), ha ipotizzato la possibilità di procedere ad una gestione del servizio con assegnazione del personale assunto dall'ente a tempo indeterminato all'impresa privata in posizione di assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti del comma n.7 dell'art.23 bis del decreto legislativo 165/2001;

- che in effetti, la soluzione prospettata, che comporterebbe un partenariato pubblico privato di tipo contrattuale senza cessione di ramo d'azienda ma con assegnazione del personale assunto dall'ente a tempo indeterminato all'impresa privata in posizione di assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti del comma n.7 dell'art.23 bis del decreto legislativo 165/2001 ed altre norme civilistiche che regolano la materia in considerazione della privatizzazione del rapporto di lavoro con gli Enti pubblici, appare la più idonea e condivisibile proposta, sia da parte sindacale sia da parte degli stessi lavoratori interessati;
- che tale soluzione, dopo essere stata approvata, è stata anche sperimentata per l'intero anno scolastico 2016/2017;
- che, per il precedente anno scolastico 2016/2017, a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali e con il personale interessato, e contemperando le richieste sindacali di salvaguardare il rapporto di pubblico impiego del dipendente con l'esigenza dell'ente di continuità ed efficienza dell'erogazione del servizio e rigoroso rispetto della legge (articolo 6 bis del D. Lgs. 165/2001) si era valutata la possibilità di avvalersi fin dal 12/09/2016 dell'assegnazione temporanea di personale di cui all'art. 23 bis del D. Lgs. 165/2001, approvando infine apposito protocollo;
- che occorre procedere analogamente anche per i prossimi anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, riproponendo il medesimo protocollo con le uniche differenze relative alla durata dell'appalto ed alla percentuale di utilizzo delle tre unità lavorative assegnate all'operatore economico aggiudicatario;

#### **VISTO**

- che a tale scopo con nota del ..... è stata avviata la consultazione sindacale, a garanzia del personale interessato dalla procedura di esternalizzazione, a mezzo informativa atti, in conseguenza della quale è stata chiesta/non è stata chiesta la concertazione sindacale, che si è conclusa con l'assenso/ non assenso delle organizzazioni sindacali;
- che a seguito di confronto sul tema nel corso della riunione del ..... è stato acquisito l'assenso del personale interessato a sottoscrivere per accettazione il presente protocollo d'intesa siglato tra le parti dopo l'aggiudicazione;
- che l'assegnazione temporanea è stata disposta, ai sensi di legge, con deliberazione di Giunta comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, con contestuale approvazione del presente accordo e autorizzazione alla relativa sottoscrizione;

#### **PRESO ATTO**

- che in ragione del carattere di indissolubilità che lega l'assegnazione temporanea del personale alla sussistenza dell'attivazione del servizio di refezione scolastica in forma di partenariato pubblico privato contrattuale, si concorda che l'assegnazione cesserà ed il personale interessato sarà nuovamente assegnato al Comune nel caso in cui, il contratto d'appalto cesserà di produrre i propri effetti anche se in forma anticipata rispetto alla naturale scadenza;
- che la durata di detta assegnazione è fissata in due anni scolastici, a decorrere dal 13/09/2017 al 30/06/2019, salvo proroga;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 23 bis, al comma 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art. 5, comma I, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, prevede che: "sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- che l'art. 19 CCNL 22/01/2004 per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, così dispone:

*"1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina";*

Tutto quanto sopra premesso tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse faranno parte integrante e sostanziale del presente accordo, **e si intendono qui integralmente richiamate.**

#### **Art. 2 – Oggetto, utilizzo delle risorse umane.**

Il presente protocollo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001, è preordinato alla assegnazione temporanea alla ditta ....., operatore economico affidatario del servizio di refezione scolastica per i plessi scolastici di Baschi capoluogo, Civitella del Lago e Colonia, delle seguenti risorse umane:

- 1) BARBARO MARIA assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno **ed indeterminato presso il Comune di Baschi** dal 10.09.1998 con **categoria B, posizione economica B5** e mansioni di cuoca, da assegnare per n. 7,12 ore giornaliere al servizio di refezione scolastica;
- 2) FRATINI FEDERICA assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Baschi dal 01.01.2002- con categoria B, posizione economica B2 mansioni di cuoca da assegnare per n. 7,12 ore al servizio di refezione scolastica;
- 3) CHIATTI ANNA assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno **ed indeterminato presso il Comune di Baschi** dal 01.01.2002- con **categoria B, posizione economica B2** e mansioni di cuoca, da assegnare per n. 7,12 ore giornaliere al servizio di refezione scolastica – si precisa che questa unità di personale è attualmente in aspettativa fino al 30 settembre 2017, e pertanto verrà assegnata temporaneamente con decorrenza 01/10/2017;

per la realizzazione ed in coerenza con gli obiettivi ampiamente illustrati in premessa della gestione in partenariato pubblico privato di tipo contrattuale del servizio pubblico di refezione scolastica.

La durata dell'assegnazione temporanea è fissata in due anni scolastici e pertanto dal 13/09/2017 al 30/06/2019, salvo proroga.

#### **Art. 3 – Consenso del personale.**

Il personale attualmente in servizio presso il Comune di BASCHI, entro 2 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, dovrà confermare, per iscritto, il proprio consenso ad essere assegnato temporaneamente alla Ditta aggiudicataria del servizio; il citato assenso potrà essere espresso anche sottoscrivendo il presente accordo come presa visione.

La comunicazione di consenso non condizionato dovrà essere indirizzata al Comune di Baschi alla ditta affidataria del servizio di mensa scolastica. La mancata comunicazione del consenso nel termine predetto si intenderà quale rifiuto e l'ente attiverà conseguenti processi di riallocazione e di mobilità, nelle forme e nei modi previsti da legge.

#### **Art. 4 – Trattamento del personale assegnato**

Il personale che abbia prestato il consenso per l'assegnazione temporanea, sarà impiegato dalla Ditta affidataria del servizio pubblico di refezione scolastica nel rispetto della propria professionalità e posizione anche economica, nonché di quella che acquisirà attraverso processi di riqualificazione svolti dal Comune di Baschi o dalla ditta affidataria del servizio.

Al personale che avrà dato il consenso di cui all'art. 3, continuerà ad applicarsi il contratto di lavoro attualmente vigente ed il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai contratti dal comparto Enti Locali per le distinte posizioni economiche. Detto personale, organicamente dipendente del Comune di Baschi, è posto funzionalmente alle dipendenze della Ditta affidataria del servizio pubblico di refezione scolastica, che potrà determinare l'organizzazione e la gestione operativa del lavoro ed il coordinamento di tale personale con le ulteriori risorse della Ditta, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto. (cfr articolo 5 del D. Lgs. 165/2001)

#### **Art. 5 – Relazioni e diritti sindacali e trattamento accessorio**

Le relazioni, lo status giuridico e i diritti sindacali presso la ditta sono regolamentati secondo la disciplina dei CCNL di comparto Enti Locali e del contratto integrativo sottoscritto dal Comune di Baschi. Al fine di consentire un adeguato sviluppo delle relazioni sindacali le parti avvieranno appositi incontri.

Ai fini della misurazione e valutazione della performance del personale assegnato verranno acquisiti dalla ditta utilizzatrice, a cura del responsabile comunale dell'area di appartenenza, dati, informazioni, relazioni e/o tutto quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione.

***Il salario accessorio, quale indennità di disagio, sarà altresì erogato direttamente dal Comune nella misura da esso determinato sulla base dell'applicazione dei criteri ivi vigenti, frutto della propria contrattazione decentrata integrativa.***

#### **Art. 6 – La formazione**

La ditta affidataria del servizio assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla legge e dai contratti.

L'attività formativa, ancorché fatta dalla ditta utilizzatrice, è utile ai fini della progressione di carriera.

#### **Art. 7 – Regime degli orari di lavoro**

Il regime degli orari di lavoro delle dipendenti assegnate temporaneamente alla Ditta è quello di seguito indicato:

- 1) BARBARO MARIA per n. 7,12 ore giornaliere addetta al servizio di refezione scolastica;
- 2) CHIATTI ANNA per n.7,12 ore giornaliere addetta al servizio di refezione scolastica, a partire dal 01/10/2017;
- 3) FRATINI FEDERICA per n. 7,12 ore al servizio di refezione scolastica;

**Art. 8 – Progressioni di carriera.**

Il servizio prestato dalle dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea presso la ditta è equiparato ad ogni effetto come servizio valutabile ai fini della progressione di carriera nei modi di legge.

**Art. 9 – Trattamento pensionistico**

Al personale temporaneamente assegnato presso la ditta privata affidataria del servizio si applica il regime pensionistico per i dipendenti degli enti locali in conformità alle disposizioni vigenti.

Il personale temporaneamente assegnato potrà aderire su base volontaria al fondo nazionale di previdenza complementare secondo i modi previsti dal vigente CCNL.

**Art. 10 – Trattamento di fine rapporto**

Il trattamento di fine rapporto sarà quello attualmente in vigore.

Per quanto concerne gli altri aspetti del rapporto di lavoro del personale temporaneamente assegnato, si fa riferimento al regolamento del personale comunale.

**Art. 11 – Compiti della ditta utilizzatrice**

La ditta affidataria del servizio pubblico, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa acquisisce le funzioni di datore di lavoro nei confronti delle tre figure professionali distaccate divenendo responsabile di tutte le funzioni operative e gestionali del personale interessato. Dal punto di vista finanziario sarà il Comune di Baschi a sostenere tutte le spese necessarie per erogare alle dipendenti le competenze retributive fisse ed accessorie nonché i relativi oneri riflessi.

La ditta provvede a concedere le ferie, i permessi o le aspettative ai dipendenti nel rispetto del contratto di lavoro comparto regioni / enti locali.

***Resta sottinteso che qualora la ditta utilizzatrice richieda ore aggiuntive rispetto all'orario previsto per le dipendenti comunali, dette ore saranno oggetto di recupero nel periodo estivo previa rendicontazione mensile con conseguente onere a carico della stessa.***

La ditta assume nei confronti del personale temporaneamente assegnato tutti gli obblighi relativi ai dispositivi di protezione infortuni, sorveglianza sanitaria e quant'altro.

***La ditta affidataria si impegna, inoltre, in caso di infortunio sul lavoro, ad accompagnare la dipendente presso il più vicino pronto soccorso a propria cura e spese.***

**Art. 12 - Compiti del Comune di Baschi**

Il Comune di Baschi per tutta la durata del progetto di esternalizzazione fissata in anni DUE, salvo proroga consentita dalla legge, resta titolare del contratto di lavoro del personale temporaneamente assegnato e per detta funzione provvede al pagamento delle retribuzioni spettanti nonché al pagamento degli oneri riflessi dovuti sulle somme corrisposte. Provvede ad applicare i contratti di lavoro, provvede alla contrattazione collettiva unitamente all'altro personale. Per la misurazione e la valutazione della performance individuale e organizzativa del personale assegnato verranno acquisiti dati, relazioni e quant'altro necessario dalla ditta utilizzatrice. Provvederà inoltre ad attivare, se ne ricorra il caso i procedimenti disciplinari.

Tutto quanto non previsto dal presente accordo verrà regolamentato dalle attuali norme in materia e dai contratti di lavoro comparto Regioni ed Enti locali. Al fine di favorire il superamento del comando, l'amministrazione s'impegna, nel rispetto dei vincoli di legge

funzionali e finanziari, ad organizzare corsi di qualificazione professionale idonei a rendere possibile la partecipazione del personale interessato a processi di mobilità interna ed esterna.

**Art. 13 – Definizione controversie**

Le eventuali modifiche, integrazioni od interpretazioni del presente accordo sono di competenza esclusiva delle parti contraenti che le attueranno mediante l'utilizzo del medesimo modello di relazione sindacale.

Eventuali controversie tra le parti saranno devolute all'autorità giudiziaria competente.

**Art. 14 – Norme finali**

L'efficacia del presente accordo è subordinata alla formale accettazione dell'assegnazione temporanea, alle condizioni sopra esposte, da parte delle dipendenti. Tale accettazione dovrà essere formulata per atto scritto, espressamente firmato dal personale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo valgono le disposizioni di legge e le norme attualmente in vigore in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Baschi, li